

Alle Direzioni Generali  
delle ATS della Lombardia

Alle Direzioni Sosiosanitarie  
delle ATS della Lombardia

Alle Direzioni Sanitarie  
delle ATS della Lombardia

LORO SEDI

**Oggetto: Chiarimenti in riferimento all'attività dell'unità di offerta sociosanitaria**

A seguito di alcuni quesiti pervenuti sia dalle ATS che dagli Enti Gestori si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti in merito alla valutazione del possesso dei requisiti di esercizio e accreditamento dei Consultori Familiari.

**Presenza settimanale degli operatori:**

Rispetto ai Consultori autorizzati, la DGR n. 2594/2000 prevede una "presenza adeguata rispetto ai compiti" e non una "presenza settimanale". A conferma, la circ. 27 del 2.5.2001 recita: "...le presenze nelle attività ambulatoriali sono programmate in base alla popolazione servita". Si ritiene, pertanto, che la presenza degli operatori non debba necessariamente essere settimanale, ma debba essere definita in base alle attività del Consultorio e alla popolazione servita.

**Approccio multiprofessionale**

Per i Consultori accreditati, la nota accompagnatoria al verbale regionale, già trasmessa in data 14/4/2016 - prot. 12929, ha fornito indicazioni in riferimento all'approccio multiprofessionale, superando l'obbligatorietà della cadenza settimanale dell'équipe e della compresenza del 30% degli operatori, superando parzialmente quanto indicato nella circolare n. 27/2001, che rimane comunque applicabile per le parti restanti. L'approccio multiprofessionale si evidenzia dalla programmazione delle riunioni d'équipe e dalla effettiva realizzazione delle stesse, verificate attraverso il controllo di alcuni FASAS o diario degli incontri.

### **Rendicontazione a standard del personale volontario**

Si richiama la DGR n. 2569/2014 che stabilisce la possibilità di rendicontare personale volontario solo laddove indicato dalla specifica normativa, cosa non prevista nel caso dei Consulenti Familiari. Si precisa, pertanto, che è possibile l'attività del personale volontario ma essa non può essere sostitutiva degli operatori previsti dalla norma.

### **Assistente Sanitaria**

La DGR n. 2594/2000 prevedeva che la figura dell'assistente sanitaria potesse essere vicariata dalla figura dell'infermiere solo in una fase transitoria e temporanea. Pertanto, le due figure professionali non possono essere considerate alternative e l'infermiere può essere inserita come figura integrativa sulla base dei bisogni rilevati.

Fermo restando, per le strutture già accreditate, la possibilità di vicariare l'assistente sanitaria con l'infermiere, in caso di sua sostituzione o di integrazione oraria si dovrà prevedere l'inserimento dell'assistente sanitaria nell'équipe.

### **Attività in regime di solvenza**

E' consentito lo svolgimento di attività in regime di solvenza a condizione che non vi sia commistione tra le attività contrattualizzate con il SSL e quelle erogate per i pazienti solventi con le modalità previste dalla DGR n. 1046/2018 paragrafo 4.2.1. "Attività contrattualizzate e attività in regime di solvenza".

Si chiede di diffondere quanto sopra agli operatori ATS e agli Enti gestori interessati.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

PAOLA PALMIERI

